

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1084 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FANI', Fabrizio DE ANGELIS e della società ASD FAVALE 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele FANI', tecnico con licenza Uefa A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Alba Adriatica 1968 (esonerato in data 15.12.2025) nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Favale 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, dal 20.2.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Favale 1980 militante nel Campionato di Promozione, seppur già tesserato, nella medesima stagione sportiva 2025-2026, come allenatore in prima della categoria Pulcini per la società Alba Adriatica 1968;

Fabrizio DE ANGELIS, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Favale 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Favale 1980, consentito e comunque non impedito che il sig. Daniele Fani, dal 20.2.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Favale 1980 militante nel Campionato di Promozione, seppur già tesserato, nella medesima stagione sportiva 2025-2026, come allenatore in prima della categoria Pulcini per la società Alba Adriatica 1968;

ASD FAVALE 1980, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Fabrizio De Angelis e nel cui interesse il sig. Daniele Fani ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele FANI',
 - Sig. Fabrizio DE ANGELIS,
 - Società ASD FAVALE 1980, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio De Angelis;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Daniele FANI',
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio DE ANGELIS,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FAVALE 1980;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò